



COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO

(P r o v i n c i a d i B e n e v e n t o)

P.zza Municipio, 1 – 82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO (Bn) – Tel. 0824.334911 – Fax 0824.337270

ORDINANZA SINDACALE N. 13 DEL 20 MARZO 2020

IL SINDACO

Considerata l'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Richiamato in particolare l'art.1 comma 2) del D.P.C.M. del 9/3/2020 il quale stabilisce che sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Considerato che bisogna comunque e tassativamente mantenere nei contatti sociali una distanza interpersonale di almeno un metro, così come posto in essere dal DPCM 8/3/2020;

Tenuto conto che sul territorio di San Giorgio del Sannio si riscontra la presenza di manodopera proveniente da comuni e province limitrofe anch'esse interessate dalla situazione epidemiologica da COVID -19;

Visto il D.P.C.M. dell'11/3/2020;

VISTO inoltre: il D.lgs. 31 marzo 1998, art. 117;

– l'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

ORDINA

la sospensione di tutte le attività di cantieri pubblici e privati sul territorio del comune di San Giorgio del Sannio con decorrenza immediata e fino alle ore 24 del giorno 3 aprile 2020.

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet www.comune.sangiorgiodelsannio.bn.it;
- di incaricare il Servizio di Polizia Municipale sulla esecuzione della presente Ordinanza.
- che copia della presente Ordinanza sia trasmessa a Prefettura – UTG di Benevento, Servizio di Polizia Municipale di San Giorgio del Sannio, Comando Stazione Carabinieri di San Giorgio del Sannio.

AVVERTE

le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art.650 C.P. e con l'irrogazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 così come stabilito dall'art.7bis del D.Lvo n.267/2000.

Ai sensi dell'art.3 comma 4 della Legge n.241/90 contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL SINDACO

Prof. Mario Pepe